



Città di Atessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24-03-2023

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI, CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023.

copia

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 11:45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza, il Signor SCIORILLI BORRELLI GIULIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

All'appello risultano :

SCIORILLI BORRELLI GIULIO	Sindaco	Presente
MENNA VINCENZO	Assessore	Assente
Orfeo Enzo	Assessore	Presente
Tumini Ilenia	Assessore	Presente
Masilli Giuseppe	Assessore	Presente
Apilongo Marianna	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Floriana Tambasco.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che l'Assessore Orfeo è presente in videochiamata.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare i commi 816, 837 e 838:

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7/05/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2023 con la quale i succitati regolamenti sono stati modificati e integrati;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, relativamente al canone per l'occupazione di suolo pubblico **Allegato A)** e al canone mercatale **Allegato B)** che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.

1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di

natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, relativamente al canone per l'occupazione di suolo pubblico **Allegato A)** e al canone mercatale **Allegato B)**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025,

con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 28 del 24-03-2023

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI, CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica 3 Settore**

Data: 24-03-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **BERARDI MICHELE**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-03-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **BERARDI MICHELE**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to GIULIO SCIORILLI BORRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Floriana Tambasco

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 29-03-2023 al 13-04-2023 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;
- E' stata comunicata in data 29-03-2023 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

- Che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .

Dalla residenza Comunale, li 29-03-2023

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, li 29-03-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Floriana Tambasco